

REPERTORIO N° 32352

RACCOLTA N° 14588

VERBALE DELLA RIUNIONE

DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE

"Istituto tecnico superiore per le tecnologie della informazione e
della comunicazione"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro

il giorno nove

del mese di luglio

09 - 07 - 2024

alle ore sedici e minuti dieci circa, in Torino, nel mio studio in una sala al piano secondo della casa di via Pietro Micca n. 9, avanti me dottor Santino Francesco MACCARONE, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è comparsa la signora:

POGGI Anna Maria, nata a Ciciliano il 30 giugno 1959, domiciliata, per la carica, presso la sede della fondazione di cui infra, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale agendo nella sua qualità, a me dichiarata, di Presidente della Fondazione :

"Istituto tecnico superiore per le tecnologie della informazione e della comunicazione", con sede legale in Torino, piazza Carlo Felice n. 18, codice fiscale 97734430016, partita IVA 10600860018, iscritta nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Torino in data 21 settembre 2011 al n. 731 e al REA presso la CCIAA di Torino al n. TO-1147027,

richiede me notaio di ricevere e ritenere nei miei minutari il verbale della riunione del Consiglio di Indirizzo della predetta Fondazione, qui convocata, per questo giorno, alle ore 16,00 (sedici virgola zero zero), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Adozione del nuovo statuto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 17/05/2023 in applicazione dell'art. 4, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99; deliberazioni inerenti e conseguenti, con particolare riferimento al patrimonio della Fondazione.

Aderendo io notaio alla fattami istanza, dò atto di quanto segue: assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto, la sovracomposta signora POGGI Anna Maria, la quale, dopo aver constatato e dato atto:

- che la riunione è stata qui regolarmente convocata, per questo giorno alle ore 16,00 (sedici virgola zero zero), con comunicazione trasmessa a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 10 dello statuto;
- che del Consiglio di Indirizzo, oltre ad essa Presidente, sono presenti i membri signori ODIFREDDI Dario, DEMARTINI Claudio Giovanni, FAVRETTO Lionella, MINUTO Diego e POGGIO Cristiana, mentre ha giustificato la propria assenza per precedenti impegni l'altra componente signora GRECO Caterina;
- che ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- che tutti i presenti si sono dichiarati pienamente informati sui

Registrato a
Torino DP II
il 11 luglio 2024
n. 30802
Serie 1T
Euro 356,00

predetti argomenti all'ordine del giorno e non si oppongono alla trattazione dei medesimi;

- che, ai sensi del citato art. 10 del vigente statuto, il Consiglio di Indirizzo è competente a deliberare, tra l'altro, le modifiche dello statuto, a maggioranza assoluta, nonché in ordine al patrimonio della fondazione,

dichiara la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sui suddetti argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando lo svolgimento del detto ordine del giorno, la Presidente rammenta innanzitutto agli intervenuti che la legge 15 luglio 2022 n. 99, ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS) che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e che si costituiscono, secondo il modello di fondazione di partecipazione.

Ella ricorda, altresì, che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 17 maggio 2023, emanato in applicazione dell'art. 4, comma 3, della succitata legge n. 99/2022 e recante lo schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy, le Fondazioni ITS già esistenti devono adeguare lo statuto a quanto previsto dal decreto stesso e sulla base dell'allegato schema di statuto suddetto.

Quindi la Presidente, dato atto, per quanto possa eventualmente occorrere, che la Fondazione rispetta, con riferimento ai soggetti fondatori, lo standard organizzativo di cui al citato art. 4, comma 1 della legge n. 99/2022, fa presente la necessità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma del citato D.M. 17 maggio 2023, di adeguare lo statuto a quanto previsto dal decreto stesso e sulla base dello schema di statuto allegato al medesimo.

Ella illustra quindi brevemente le caratteristiche del nuovo statuto, composto di 19 (diciannove) articoli e redatto in conformità a quanto sopra - recante, tra l'altro, la nuova denominazione "ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE ACADEMY PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DEL PIEMONTE", siglabile "ITS ACADEMY ICT PIEMONTE" e l'indicazione dell'area tecnologica di riferimento "Tecnologia dell'informazione, della comunicazione e dei dati" - evidenziando, in particolare le nuove previsioni in materia di organi della fondazione, che comportano un'organizzazione più snella della medesima.

A tale riguardo la Presidente informa, ancora, che, come consentito dal citato art. 3, ultimo comma, del D.M. 17 maggio 2023, immediatamente dopo la presente riunione, è stata convocata una seduta della giunta esecutiva per deliberare la proroga della durata degli attuali organi fino alla data di entrata in carica dei nuovi organi che saranno nominati in conformità all'adottando nuovo statuto, adeguato ai sensi del decreto in oggetto.

Proseguendo la sua trattazione, la Presidente informa che la suddetta normativa ha previsto che ciascuna Fondazione ITS Academy operante in una specifica area tecnologica di riferimento sia dotata di un patrimonio non inferiore ad euro 100.000,00

(centomila virgola zero zero), elevato di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento e comunque a euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali accessorie e connesse di cui all'art. 3 dello statuto.

In proposito, la stessa Presidente, dato atto e attestato che;

- il patrimonio netto della fondazione ammonta - sulla base del conto consuntivo (bilancio) chiuso al 31 dicembre 2023 ed approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 17 giugno 2024 - ad euro 154.852 (centocinquaquattromilaottocentocinquantadue), di cui euro 105.000 (centocinquemila) costituiti dal Fondo di dotazione ed i residui euro 49.852 (quarantanovemilaottocentocinquantadue) da avanzi di gestione, per l'importo di euro 49.851 (quarantanovemilaottocentocinquantuno virgola zero zero), e, per il residuo importo di euro 1 (uno) da riserve per arrotondamenti;

- successivamente a tale data non sono intervenute sostanziali variazioni patrimoniali rispetto alle suddette risultanze, al fine di non escludere le opportunità operative di cui sopra, propone di deliberare l'incremento del suddetto fondo di dotazione dagli attuali euro 105.000 (centocinquemila) ad euro 150.000 (centocinquantamila), e, cioè, per euro 45.000 (quarantacinquemila), mediante utilizzo, per pari importo, dei suddetti avanzi di gestione.

A questo punto, dopo aver precisato che il nuovo testo dello statuto della fondazione, adeguato anche per quanto riguarda il nuovo importo del suddetto fondo di dotazione, è ben noto a tutti i presenti, come gli stessi espressamente confermano, la Presidente invita a deliberare in merito a quanto sopra.

Udito l'esposto della Presidente, dopo breve discussione, si passa alla votazione, in forza della quale la stessa Presidente constata che, all'unanimità e con voto palese, espresso per alzata di mano, il Consiglio di Indirizzo

delibera:

a) - di approvare l'incremento del fondo di dotazione della Fondazione dagli attuali euro 105.000 (centocinquemila) ad euro 150.000 (centocinquantamila), e, cioè, per euro 45.000 (quarantacinquemila), mediante utilizzo, per pari importo, degli avanzi di gestione risultanti da bilancio al 31 dicembre 2023, debitamente approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 17 giugno 2024;

b) - di approvare il nuovo testo dello statuto della Fondazione composto di 19 (diciannove) articoli e redatto in conformità allo schema allegato al Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 17 maggio 2023, recante, tra l'altro, la nuova denominazione "ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE ACADEMY PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DEL PIEMONTE", siglabile "ITS ACADEMY ICT PIEMONTE"; quale

nuovo testo di statuto consegnatomi dalla Presidente - steso per 19 (diciannove) articoli su pagine ventidue circa di sei fogli, - io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "**A**", omessane la lettura per dispensa avutane e previa sottoscrizione della comparente e di me notaio;

c) - di autorizzare, infine, il Presidente della Fondazione in carica pro tempore, a fare tutto quanto necessario per l'iscrizione dell'modifiche di cui sopra nei competente registro delle persone giuridiche nonché per l'accreditamento della Fondazione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 99/2022, con espressa facoltà di apportare tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni, purchè non sostanziali, che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità, con ampio esonero di responsabilità per gli Uffici preposti. Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta essendo le ore sedici e minuti venticinque circa.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione.

Richiesto io notaio ricevo il presente atto, redatto a cura di me notaio e scritto parte da me e parte dattiloscritto da persona fida su pagine otto circa di due fogli, quale atto leggo alla comparente che, approvandolo e confermandolo, meco notaio lo sottoscrive.

ANNA MARIA POGGI

SANTINO FRANCESCO MACCARONE Notaio

**FONDAZIONE "ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE ACADEMY
PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE DEL PIEMONTE"**

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

È costituita una Fondazione denominata "**ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE ACADEMY PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DEL PIEMONTE**", siglabile "**TTS ACADEMY ICT PIEMONTE**" con sede nella provincia di Torino e con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione tecnologica superiore istituito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 99.

La Fondazione opera nell'area tecnologica Tecnologia dell'informazione, della comunicazione e dei dati come definita dal Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99 e nell'area tecnologica Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro secondo le condizioni e le modalità di cui all'art. 3 comma 5 della medesima legge.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con

riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

Art. 2 – Missione e scopi della Fondazione

1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 della legge n. 99/2022, la Fondazione ITS Academy ICT Piemonte ha il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

2. Costituisce priorità strategica della Fondazione ITS Academy ICT Piemonte la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del

Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale dell'offerta formativa, la Fondazione persegue, altresì, le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

3. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica;
- sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico- professionali della scuola e della formazione professionale;
- favorire le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;
- promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di

realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;

- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività, nel rispetto delle vigenti norme di legge e delle norme dettate dal presente Statuto:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguitamento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

- costituire o concorrere, senza scopo di lucro, alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguitamento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguitamento degli scopi istituzionali.

Art. 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguitamento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
 - b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione;
 - c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
 - d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.
2. La Fondazione, alla data di approvazione del presente statuto, è dotata di un fondo di dotazione pari a euro 150.000,00

(centocinquantamila).

Art. 5 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione, è costituito da:

- a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 6 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre l'Assemblea dei Partecipanti approva il budget dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed entro il 30 giugno successivo, il bilancio di esercizio di quello decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le previsioni di spesa contenute nel budget annuale hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna della Fondazione e del monitoraggio del relativo andamento.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli

stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

3. Il Consiglio di amministrazione assicura la pubblicità e la trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, degli atti relativi all'attività della Fondazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e agli altri documenti richiesti dalla normativa vigente in materia.

4. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Fondatori

Sono Fondatori i sottoelencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

- Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo;
- Città Metropolitana di Torino;
- Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni ETS;
- Kedos srl,
- ITIS Pininfarina;

- Immaginazione e Lavoro soc. coop.;

- Politecnico di Torino.

I soggetti Fondatori, che partecipano alla Fondazione, devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dall'Assemblea dei Partecipanti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone, in possesso dei requisiti di partecipazione, che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate negli articoli 4 e 5 del presente Statuto.

Tutti i soggetti Fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della Fondazione anche attraverso risorse strutturali e strumentali.

Partecipanti

Alla Fondazione possono partecipare anche soggetti diversi dai soggetti Fondatori. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti pubblici o privati anche non riconosciuti, le agenzie, le società di persone e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella

stabilità annualmente dal Consiglio di amministrazione;

- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Possono essere ammessi con la qualifica di Partecipanti anche ulteriori soggetti il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione.

Ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

I soggetti che intendono aderire alla Fondazione devono presentare una richiesta di partecipazione al Presidente della stessa, presso la sede legale. Nella richiesta dovrà essere specificato se si vuole aderire in qualità di Fondatore o Partecipante.

Qualunque sia la natura della richiesta di partecipazione, l'aspirante soggetto è tenuto ad accettare integralmente il contenuto dello Statuto della Fondazione, del regolamento eventualmente adottato nonché di tutte le altre deliberazioni adottate dagli organi della Fondazione stessa. Gli organi competenti deliberano sulle richieste di adesione e partecipazione a proprio insindacabile giudizio, senza

alcuna possibilità di ricorso, impugnazione o contestazione. In caso di accoglimento della richiesta di adesione e partecipazione, gli organi competenti provvedono a effettuare l'ammissione dei Fondatori/Partecipanti in conformità alle regole statutarie ed ai criteri stabiliti nel Regolamento eventualmente adottato.

Le decisioni sulle istanze di ammissione vengono comunicate al richiedente con lettera raccomanda A/R o a mezzo PEC.

I diritti e gli obblighi del nuovo membro decorrono dalla positiva deliberazione di ammissione espressa dagli organi competenti.

Art. 8 – Esclusione e recesso

1. L'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;

c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

In caso di recesso o di esclusione di un Fondatore o Partecipante, la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione.

3. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

Art. 9 - Organi della Fondazione

1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Revisore dei conti.

Art. 10 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, di norma, è espressione delle imprese fondatrici e partecipanti alla Fondazione. Resta in carica per tre esercizi, e comunque, sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

2. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti, e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Presidente può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio di Amministrazione che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, decide con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di cinque membri, incluso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Partecipanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) elegge al suo interno il Presidente della Fondazione e, su

richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta dell'Assemblea dei Partecipanti, ne delibera la revoca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, per gravi motivi;

- b) designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- c) predispone il budget e il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni dell'articolo 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili, da sottoporre all'Assemblea dei Partecipanti;
- d) esercita le attività previste dallo Statuto in merito all'ammissione di nuovi Partecipanti e alla verifica del possesso dei requisiti e propone all'Assemblea dei Partecipanti l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
- e) approva il piano delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Partecipanti;
- f) approva lo schema di regolamento di gestione e di funzionamento della Fondazione;
- g) propone all'Assemblea dei Partecipanti i provvedimenti di esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
- h) istruisce e sottopone all'Assemblea le proposte di deliberazione delle materie di competenza dell'Assemblea dei Partecipanti.

4. È compito del Consiglio di Amministrazione predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali delle riunioni degli organi.

5. Qualora venissero a mancare uno o più membri della Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del componente

del Consiglio di Amministrazione sostituito.

6. L'Amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore dei Conti.

7. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum costitutivi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto.

8. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, il Consiglio di Amministrazione adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

10. In caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente.

11. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni poteri a uno o più membri e può altresì rilasciare procure anche al Direttore, se

nominato.

12. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche attribuzioni e/o competenze ad un Comitato Esecutivo, scelto tra i suoi membri, ad eccezione delle materie sopra indicate al comma 3, lettere a), c), d), e), e g).

Art. 12 – Assemblea dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri Fondatori e Partecipanti.

2. Nell'assemblea dei partecipanti:

- ad ogni Fondatore compete un diritto di voto;
- ad ogni Partecipante compete un diritto di voto, fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono complessivamente ai Fondatori. Nell'ipotesi in cui il numero dei Partecipanti sia superiore ad un terzo di quello dei Fondatori, ai singoli membri partecipanti competono i diritti di voto stabiliti dall'Assemblea all'atto dell'ammissione, determinati in misura tale da assicurare che i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti risultino non superiori al suddetto limite di un terzo dei voti spettanti ai membri Fondatori.

3. Fermo restando che i diritti di voto complessivamente attribuiti ai Partecipanti non possono risultare superiori ad un terzo dei diritti di voto che competono ai Fondatori, ai fini della semplificazione di funzionamento dell'Assemblea e dei processi decisionali, in caso di pluralità di partecipazioni omologhe, l'Assemblea dei Partecipanti

può determinare, con regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione, meccanismi di individuazione di rappresentanze unitarie delle diverse categorie di soggetti interessati, nonché la possibile suddivisione e il raggruppamento per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

4. L'Assemblea dei Partecipanti decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- b) esercita le attività previste dallo Statuto in merito alla ammissione di nuovi Fondatori e alla esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti;
- c) approva il budget e il bilancio di esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- e) può articolare proposte al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione e/o specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- g) nomina il Revisore dei conti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale e ne stabilisce il compenso. Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne delibera la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli

aventi diritto di voto;

- h) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;
- i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

5. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede dei quorum costitutivi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e in seconda convocazione e successive qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. Fatte salve le deliberazioni per le quali lo Statuto prevede quorum deliberativi rafforzati, l'Assemblea dei Partecipanti adotta le delibere a maggioranza dei presenti.

7. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

8. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

9. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di consulenza e formula proposte e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa, nonché in favore della Fondazione per le altre attività realizzate dall'ITS Academy ICT Piemonte secondo la normativa vigente in materia.

2. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di amministrazione tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

3. Il dirigente scolastico dell'istituto socio fondatore della Fondazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-scientifico. Per l'esercizio e lo svolgimento di tali funzioni, il dirigente scolastico può delegare un docente di discipline tecnico-professionali del medesimo istituto. Tale delega non deve determinare oneri di sostituzione.

4. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

5. Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche per video-conferenza o in modalità mista alle seguenti condizioni, di cui

si dà atto nei relativi verbali:

- che sia accertabile l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 14 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale. Resta in carica tre esercizi, e comunque sino alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e può essere riconfermato.
2. Non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello Statuto. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea dei Partecipanti che, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
3. Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
4. È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti.

Art. 15 - Controllo sull'amministrazione della Fondazione

1. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del Codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero i componenti del Consiglio di amministrazione sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrono i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

5. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice civile.

Art. 16 - Scioglimento della Fondazione

1.I beni della Fondazione che restano dopo esaurita la liquidazione, sono destinati dall'Autorità Governativa ad Enti aventi finalità analoghe.

2. I beni immobili, i beni mobili registrati, i beni mobili, i software e i beni immateriali, che restano dopo esaurita la liquidazione, acquistati dalla Fondazione prevalentemente con fondi, sovvenzioni, contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee sono devoluti ad altre Fondazioni ITS Academy o, ove non possibile, in favore di altri enti pubblici con finalità formative.

3. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

4. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea dei Partecipanti nomina uno o più liquidatori.

Art. 17 – Strumenti deflattivi del contenzioso

1. Per le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, deve esperirsi previamente un tentativo di composizione della controversia

mediante ricorso alla mediazione finalizzata alla conciliazione, disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, o, in alternativa, per mezzo del procedimento di negoziazione assistita, previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 18 - Clausola arbitrale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del presente Statuto, e in via ad esso subordinata in caso di tentativo infruttuoso degli strumenti deflattivi del contenzioso da esso richiamati o nel caso in cui essi non siano esperibili, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

2. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le altre norme vigenti.

Visto per inserzione

Torino, 9 luglio 2024

ANNA MARIA POGGI

SANTINO FRANCESCO MACCARONE Notaio

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a
originale redatto su supporto analogico.

Certifico io sottoscritto dottor Santino Francesco MACCARONE, notaio in
Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e
Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale
(dotato del certificato numero di serie 4dd9 vigente fino alle ore
07:51:19 del 7 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del
Notariato Certification Authority) che la presente copia composta di
numero ventotto facciate e redatta su supporto informatico è conforme
all'originale redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti
e firmato a norma di legge.

Torino, li undici luglio duemilaventiquattro nel mio studio in Torino,
via Pietro Micca n. 9.

Firmato digitalmente: Notaio Santino Francesco MACCARONE